REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

COMUNI DI

Arsiero- Breganze – Caltrano – Calvene – Carrè – Chiuppano - Cogollo del Cengio - Fara Vicentino - Lugo di Vicenza – Malo - Marano Vicentino - Monte di Malo - Piovene Rocchette – Salcedo - San Vito di Leguzzano – Santorso – Sarcedo – Schio – Thiene – Torrebelvicino - Velo d'Astico – Villaverla – Zanè - Zugliano

SOMMARIO

Sommario 3

Art. 1 Oggetto del Regolamento 5

Art. 2 Entrata in vigore e abrogazioni 5

Art. 3 Soggetto attivo 5

Art. 4 Gestione e classificazione dei rifiuti 6

Art. 5 Rifiuti urbani e speciali 6

Art. 5 bis Conferimenti e tariffa per i rifiuti organici da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde privato da imprese specializzate 7

Art. 6 Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche 8

Art. 7 RIFIUTI non conferibili al pubblico servizio 9

Art. 8 Servizi a domanda individuale 10

Art. 9 Definizioni 10

Art. 10 Presupposto 10

Art. 11 Soggetto passivo 11

Art. 12 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 11

Art. 13 Esclusione dall'obbligo di conferimento 12

Art. 14 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 13

Art. 15 Superficie imponibile 15

Art. 16 Dotazioni per la raccolta 15

Art. 17 Copertura dei costi del servizio 16

Art. 18 Piano economico Finanziario (PEF) 16

Art. 19 Determinazione della tariffa 17

Art. 20 Articolazione della tariffa 17

Art. 21 Periodi di applicazione della TARI 18

Art. 22 Tariffa per le utenze domestiche 18

Art. 23 Occupanti le utenze domestiche 19

Art. 24 Tariffa per le utenze non domestiche 20

Art. 25 Classificazione delle utenze non domestiche 21

Art. 26 Scuole Statali 22

Art. 27 TARI giornaliera 22
Art. 28 Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza 23
Art. 29 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 23
Art. 30 Riduzioni/esenzioni per recupero dei rifiuti urbani 24
Art. 31 Riduzioni per il compostaggio e per cessioni di beni alimentari 25
Art. 32 Altre agevolazioni 26
Art. 33 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni 27
Art. 34 Versamenti 27
Art. 35 Obbligo di dichiarazione 29
Art. 36 Contenuto della dichiarazione 29
Art. 37 Poteri del Comune 31
Art. 38 Accertamento delle violazioni dichiarative 31
Art. 39 Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento 31
Art. 40 Sanzioni 31
Art. 41 Interessi 31
Art. 42 Somme di modesto ammontare 31
Art. 43 Riscossione coattiva 32
Art. 44 Autotutela, contenzioso 32
Art. 45 Comunicazioni al Comune 32
Art. 46 Reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi 32
Art. 47 Rimborsi 33
Art. 48 Disposizioni transitorie e finali 34
ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche 35

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal "Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali)".
2. Nell'ambito dell'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (di seguito anche "il Gestore") gestisce le attività di raccolta, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le attività di bollettazione (invio degli avvisi di pagamento), gestione del rapporto con gli utenti mediante sportelli dedicati, anche on-line, call center, gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, promozione delle campagne ambientali, prevenzione della produzione di rifiuti urbani. Il Comune rimane titolare del tributo, determina le tariffe da applicare alle utenze coerenti con il piano economico finanziario (PEF) validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" e approvato da ARERA e gestisce le attività di riscossione, accertamento del tributo, il credito e il contenzioso secondo le disposizioni di legge.
3. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
5. È comunque vietata la doppia imposizione.

ART. 4 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio pubblico locale a rete di interesse economico generale, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del D.lgs.3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
   a) secondo l'origine in:
      i. rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
      ii. rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
   b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
      i. rifiuti pericolosi:
      ii. rifiuti non pericolosi.

ART. 5 RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
   a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
   b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo articolo 6;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di manutenzione del verde privato nei limiti di cui al successivo art. 5-bis;
   f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
2. I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, si sensi dell'art. 226, comma 2, d.lgs. 152/2006.
3. Sono rifiuti speciali:
   a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.

ART. 5 BIS CONFERIMENTI E TARIFFA PER I RIFIUTI ORGANICI DA ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO E DEL VERDE PRIVATO DA IMPRESE SPECIALIZZATE

1. Per i rifiuti organici, codice EER 200201, da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde privato realizzate in aree verdi sul territorio comunale da operatori economici specializzati, il produttore è l'operatore economico nella figura del suo legale rappresentante, indipendentemente dalla conduzione o meno di un'utenza all'interno dell'ambito comunale.
2. Per il conferimento dei rifiuti di cui al precedente comma, il legale rappresentante dell'impresa che effettua l'intervento dovrà presentare al Gestore domanda di conferimento almeno venti (20) giorni prima dell'inizio dell'intervento dichiarando:
   a) i dati identificativi dell'operatore economico (denominazione e scopo sociale, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, iscrizione al registro imprese della camera di commercio, sede legale, recapito telefonico, recapito postale e indirizzo di posta elettronica);
   b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
   c) la data di inizio e di fine dell'intervento;
   d) l'ubicazione, la superficie e gli identificativi catastali dell'area su cui sarà realizzato l'intervento;
   e) i quantitativi previsti di rifiuti organici codice EER 200201 che saranno prodotti nell'ambito dell'intervento;
   f) una dichiarazione sottoscritta dall'utente del servizio rifiuti che attesti che i rifiuti sono prodotti presso la propria utenza. La dichiarazione dovrà riportare i dati identificativi dell'utente (codice fiscale, recapiti del committente).
3. Il Gestore indicherà all'impresa richiedente, entro dieci (10) giorni dalla ricezione della domanda, le modalità di conferimento dei rifiuti. Nel caso in cui il rifiuto, in ragione delle quantità stimate dal produttore, non possa essere conferito al servizio pubblico secondo le modalità stabilite per gli utenti domestici, il Gestore garantirà l'esecuzione della raccolta mediante un servizio dedicato, addebitando all'impresa richiedente il costo del servizio reso, in applicazione del principio "chi inquina paga". A tale scopo:

a) le tariffe per i servizi di raccolta "dedicati" sono individuate annualmente nella delibera di approvazione del piano tariffario;

b) il Gestore trasmetterà all'impresa richiedente apposita offerta commerciale con indicazione delle tariffe applicate; a seguito di accettazione dell'offerta commerciale, il Gestore provvederà a organizzare il servizio di raccolta, ivi compresa la fornitura in comodato dei contenitori per il conferimento del rifiuto; il Gestore provvederà a fatturare a consuntivo all'utente i servizi resi, i cui ricavi saranno portati in riduzione del PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità stabilite tempo per tempo da Metodo Tariffario Rifiuti dell'ARERA.

4. Qualora il produttore, impresa specializzata, intenda avviare il rifiuto organico codice EER 200201 proveniente da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde privato al recupero, ricomprendendo nel processo di recupero anche il riciclaggio, al di fuori del servizio pubblico valgono le prescrizioni, per quel di competenza, di cui al successivo articolo relativo alle Riduzioni/esenzioni per recupero dei rifiuti urbani.

ART. 6 NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318

	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
   a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
   b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
   c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
   d) la spazzatura;
   e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
   f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 bis;
   g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
   h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, anche contaminati da residui organici, assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui all'art. 5 bis e al successivo articolo 8.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

ART. 7 RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché i rifiuti individuati all'art. 185, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 8 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

1. Nel caso in cui, in ragione della quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza, l'utente sia impossibilitato a conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite per la generalità degli utenti domestici e non domestici, il Gestore organizzerà la raccolta mediante servizi dedicati che saranno erogati su richiesta dell'utente e saranno soggetti a specifica tariffa per remunerare i servizi di raccolta;
2. Il Comune può altresì prevedere l'introduzione di servizi di raccolta di rifiuti urbani riservati a categorie omogenee di utenti domestici e non domestici che ne facciano richiesta, prevedendo un addebito specifico per i fruitori del servizio;
3. Le tariffe per i servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono individuate annualmente nella delibera di approvazione del piano tariffario;
4. L'addebito all'utente dei servizi a domanda individuale è effettuato all'interno dell'avviso di pagamento della tassa rifiuti e concorre alla copertura dei costi del servizio indicati nell'ambito del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Nel medesimo avviso, saranno addebitati i costi sostenuti dal gestore per il danneggiamento delle attrezzature o la perdita delle stesse da parte dell'utente.

ART. 9 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
   b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
   c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
   d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili;
   e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione
   f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
   g) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene o occupa, a qualsiasi titolo anche di fatto, una o più utenze.

ART. 10 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono escluse da TARI:
   a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di utenze domestiche, quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
   b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti salvo non si tratti di utenze indispensabili per garantire la sicurezza di cose e persone. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 11 SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Per gli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili, la tassa è dovuta dai relativi gestori o concessionari.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.

ART. 12 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;

e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;

g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

j) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al mero transito dei veicoli;

k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, allegata, a pena di decadenza, alla dichiarazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 13 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 12.

ART. 14 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l'80% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività, ai sensi del successivo articolo 24, comma 2.
3. Sono in particolare escluse:
   a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, a esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:
      i. attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
      ii. attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:
         – alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
         – alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge a condizione che sussista la prevalenza di cui al comma 2.
      iii. fabbricato di civile abitazione in cui è residente l'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l'attività.
   b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.
   c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
      i. siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
      ii. siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

iii. ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

iv. Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

- non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- siano collocati al di fuori e non siano funzionalmente collegati al compendio in cui si formano i rifiuti della produzione;
- siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;

e) sono altresì escluse dall'obbligo del tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali- quantitativa di rifiuti.

Attività	**% Superficie imponibile sul totale**
Tipografie – stamperie – vetrerie – incisioni – serigrafie	55%
Falegnamerie	55%
Autofficine per riparazione veicoli – gommisti – elettrauto – carrozzerie	55%
Attività di trattamento – deposito e commercio di materiali da recupero	50%
Gabinetti dentistici – odontotecnici – radiologici – di analisi mediche	70%
Lavanderie a secco – tintorie non industriali	80%
Verniciatura – Galvanotecnici – Fonderie – Officine meccaniche	50%
Laboratori fotografici – eliografie	75%

5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati, a pena di decadenza, devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo

smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al terzo comma, lett. e), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. e).

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 15 SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l'applicazione della TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Gestore comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 16 DOTAZIONI PER LA RACCOLTA

1. Il Gestore fornisce ai contribuenti le attrezzature per la raccolta domiciliare delle singole frazioni di rifiuto. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, il Comune può istituire il deposito cauzionale a carico dell'utente a garanzia della corretta gestione di tali dotazioni e della restituzione integra dei contenitori stessi al momento della cessazione del servizio. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nella delibera del Consiglio Comunale che approva l'articolazione tariffaria.
2. Il contribuente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle

dotazioni entro cinque giorni lavorativi dall'attivazione del servizio. Il ritiro delle dotazioni deve essere effettuato presso gli sportelli del Gestore secondo le modalità e gli orari indicati da quest'ultimo, salvi i casi in cui il Gestore provveda alla consegna a domicilio dell'utente dell'attrezzatura di raccolta domiciliare.

3. Il contribuente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati al precedente comma 2, è comunque tenuto al pagamento sia della parte fissa che della parte variabile della tassa.
4. Il contribuente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente, che provvede al pagamento del corrispettivo che sarà addebitato dal Gestore.
5. In caso di cessazione dell'utenza, il contribuente è tenuto riconsegnare le dotazioni di raccolta al Gestore contestualmente alla dichiarazione di cessazione dell'utenza. La restituzione avviene con le stesse modalità stabilite per la consegna in caso di attivazione. Il subentrante può richiedere di mantenere la stessa attrezzatura solo nel caso in cui presenta contestualmente dichiarazione di apertura TARI.

ART. 17 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 18 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Ogni gestore dei singoli servizi (dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, della raccolta e trasporto e dello spazzamento e del lavaggio delle strade), che compongono il servizio di gestione integrata, predispone il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione

consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

4. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.
5. Il piano economico finanziario a seguito di validazione da parte dall'Ente territorialmente competente. è adottato con presa d'atto dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.

ART. 19 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dalle deliberazioni dell'ARERA e dagli articoli del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui all'art. 18, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 20 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La quota variabile può essere articolata in specifiche componenti differenziate in funzione della tipologia di servizio, ivi compresi i servizi a domanda individuale.
2. Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate nel piano finanziario sia previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale del servizio integrato, gli avvisi di pagamento forniscono separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività.
3. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della TARI tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.

4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.
5. Gli avvisi di pagamento contengono inoltre l'applicazione:
   a) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504;
   b) delle componenti perequative istituite dall'ARERA con proprie deliberazioni. L'avviso di pagamento della Tassa fornisce separata evidenza degli importi dovuti con riferimento alle singole componenti perequative.

ART. 21 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o il subentro di altro utente.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro novanta (90) giorni solari dalla effettiva variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 22 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora siano attivi sistemi di misurazione puntuale dei conferimenti effettuati dall'utente per una o più frazioni di rifiuto, la quota variabile può essere articolata in:
   a) Quota variabile per servizi di raccolta differenziata;
   b) Quota variabile per conferimenti minimi di rifiuto urbano residuo (RUR);

c) Quota variabile per il conferimento di rifiuto urbano residuo (RUR) in eccedenza rispetto al quantitativo minimo

d) Quota variabile per servizi di raccolta a domanda individuale.

La quota variabile per i conferimenti minimi di rifiuto urbano residuo (RUR) copre i costi per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, per il trattamento e recupero delle frazioni urbane differenziate, per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa per i conferimenti minimi di RUR è determinata applicando la tariffa unitaria per volume del contenitore (misurato in litri) a un numero fisso di conferimenti su base annua. La delibera che approva le tariffe TARI può differenziare il numero dei conferimenti di RUR minimi allo scopo di considerare la maggiore o minore produzione di RUR di specifiche categorie di utenze.

La quota variabile per i conferimenti in eccedenza al minimo di rifiuto urbano residuo (RUR) copre i costi per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, per il trattamento e recupero delle frazioni urbane differenziate, per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa per i conferimenti di RUR eccedenti al minimo è determinata applicando la tariffa unitaria per volume del contenitore (misurato in litri) a un numero di conferimenti eccedenti il numero minimo di cui al precedente capoverso.

La quota variabile per i servizi di raccolta a domanda individuale copre i costi per i servizi di cui all'art. 8 del presente Regolamento ed è determinata applicando le tariffe unitarie per la quantità di servizio erogato.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo del tributo e le tariffe unitarie sono determinati nella delibera che approva le tariffe, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.

4. Qualora l'utente non provveda, entro i termini stabiliti dall'articolo 16, al ritiro dei contenitori o delle dotazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, lo stesso è tenuto al pagamento della tassa sulla base di presunzioni semplici. In base a dette presunzioni semplici, il numero di conferimenti effettuati dall'utente viene calcolato, trascorso inutilmente il termine previsto dall'art. 16 e fino alla data dell'effettivo ritiro della dotazione, al solo fine della determinazione della tariffa, in misura pari alle raccolte effettuate dal Gestore e di cui l'utente può servirsi. A detto numero saranno sommati i conferimenti effettuati dall'utente nel successivo periodo dell'anno, al fine di stabilire il numero complessivo di conferimenti nell'anno solare. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla Legge o dal Regolamento.

ART. 23 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, escluse le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti

nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Non viene invece considerata presente la persona assente per almeno sei mesi per oggettive esigenze lavorative, o per servizi di volontariato o per degenze presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate.
3. Nel caso di alloggi a disposizione condotti da soggetti residenti e non residenti nel Comune, di alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un occupante a prescindere dalla superficie imponibile. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. I bed & breakfast e le case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi dalla normativa regionale applicabile, si considerano utenze domestiche. Il numero di occupanti è pari alla somma del numero di componenti il nucleo familiare, determinato ai sensi dei precedenti commi, e del numero massimo di posti letto autorizzato.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono considerate utenze domestiche con un occupante, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di un'utenza domestica. In difetto di tale condizione, i medesimi locali si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è determinato con il criterio del pro-die.

ART. 24 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora siano attivi sistemi di misurazione

puntuale dei conferimenti effettuati dall'utente per una o più frazioni di rifiuto, la quota variabile può essere articolata in:

a) Quota variabile per servizi di raccolta differenziata;
b) Quota variabile per conferimenti minimi di rifiuto urbano residuo (RUR);
c) Quota variabile per il conferimento di rifiuto urbano residuo (RUR) in eccedenza rispetto al quantitativo minimo
d) Quota variabile per servizi di raccolta a domanda individuale.

La quota variabile per i conferimenti minimi di rifiuto urbano residuo (RUR) copre i costi per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, per il trattamento e recupero delle frazioni urbane differenziate, per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa per i conferimenti minimi di RUR è determinata applicando la tariffa unitaria per volume del contenitore (misurato in litri) a un numero fisso di conferimenti su base annua. La delibera che approva le tariffe TARI può differenziare il numero dei conferimenti di RUR minimi allo scopo di considerare la maggiore o minore produzione di RUR di specifiche categorie di utenze.

La quota variabile per i conferimenti in eccedenza al minimo di rifiuto urbano residuo (RUR) copre i costi per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, per il trattamento e recupero delle frazioni urbane differenziate, per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa per i conferimenti di RUR eccedenti al minimo è determinata applicando la tariffa unitaria per volume del contenitore (misurato in litri) a un numero di conferimenti eccedenti il numero minimo di cui al precedente capoverso.

La quota variabile per i servizi di raccolta a domanda individuale copre i costi per i servizi di cui all'art. 8 del presente Regolamento ed è determinata applicando le tariffe unitarie per la quantità di servizio erogato.

3. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.

ART. 25 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella normativa regionale applicabile, le attività alberghiere e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi.
4. Agli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili si applica la tariffa prevista per i campeggi.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio e contesto produttivo/operativo. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. Qualora il Comune abbia una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, può comunque optare per deliberare le tariffe utilizzando le categorie proprie dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

ART. 26 SCUOLE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 27 TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. A tal fine, l'Ufficio che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede, senza indugio, a trasmettere la documentazione necessaria al Gestore della tariffa e del rapporto con l'utenza

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

ART. 28 RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, nei seguenti casi:
   a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
   b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;
   c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
   d) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e di autonomo avvio a recupero, nei limiti e con i criteri disciplinati ai successivi artt. 30 e 31.
2. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa è dovuta in misura ridotta di due terzi nella quota fissa e nella quota variabile.

ART. 29 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza su strada superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche.
3. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d'ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell'interessato.

ART. 30 RIDUZIONI/ESENZIONI PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, al di fuori del servizio pubblico; ovvero ne è prevista l'esenzione completa in caso di avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per usufruire della riduzione/esenzione il produttore deve presentare al Gestore, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati:
   a) dichiarazione di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a quanto previsto dalla normativa statale, salva la facoltà del Gestore, dietro richiesta dell'utente, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza;
   b) attestazione dell'avvenuto avvio al recupero dei propri rifiuti urbani.
4. La dichiarazione del precedente comma 3 lett a) deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, comunicando:
   a) indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER;
   b) se i rifiuti avviati al recupero presso terzi corrispondono in parte o alla totalità dei rifiuti recuperabili prodotti dall'utenza;
   c) il periodo, non inferiore a quanto previsto dalla normativa statale, per il quale si intende di voler recuperare i rifiuti di cui al precedente punto a) al di fuori del servizio pubblico;
   d) le tipologie e i quantitativi presunti dei rifiuti recuperabili che si intende eventualmente continuare a conferire al servizio pubblico.
5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
   a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
   b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. Il Gestore può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 6, il Gestore comunicherà all'utente l'esito della verifica.
9. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono totalmente a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
10. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, parte dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo rispetto al totale dei rifiuti producibili dall'utenza, con un massimo di riduzione del 80%. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclaggio e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd per la categoria assegnata all'utenza.
11. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 31 RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO E PER CESSIONI DI BENI ALIMENTARI

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% nella quota variabile.
2. Il compostaggio può essere effettuato su area aperta adiacente o prossima all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali, purché la pratica non arrechi fastidio al vicinato. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:

a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;

b) alla stipula di apposita Convenzione con il Comune, con la quale l'utente di impegna:

   i. a effettuare correttamente il compostaggio;

ii. a consentirne il controllo da parte di incaricati del Comune o del Gestore;
iii. a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
iv. alla restituzione di attrezzature per la raccolta domiciliare o stradale previsto per il rifiuto organico.

4. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.
5. La quota variabile è ridotta per le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 166/2016, ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale.
6. Per fruire della riduzione di cui al comma precedente:
   a) le eccedenze alimentari devono essere cedute solo ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale, ovvero ad Associazioni operanti sul territorio comunale e che collaborano con i servizi sociali comunali;
   b) la riduzione della TARI è applicata alla sola quota variabile ed è commisurata alla quantità di rifiuti per i quali l'utente dimostri la mancata produzione rispetto al totale dei rifiuti producibili dall'utenza. Il totale dei rifiuti producibili dall'utenza è individuato mediante i coefficienti di produzione Kd per la categoria assegnata all'utenza. La riduzione massima è fissata in misura pari al 30% della quota variabile. Il Comune adotta e varia tale misura nella apposita delibera di approvazione delle tariffe.
7. La riduzione di cui al comma 5 è applicata a conguaglio ed è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti a ciascuna associazione nell'anno precedente. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune; in caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 32 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere previste agevolazioni, proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze non domestiche. Nella delibera vengono altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento delle agevolazioni.
2. Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell'interessato o attribuite d'ufficio per il periodo della sospensione dell'attività ed operano di regola mediante compensazione con la prima scadenza TARI utile.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio comunale può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà

economico/sociale, disciplinandone l'ammontare, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 33 FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente Regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. La somma delle riduzioni non può comunque eccedere il 60 per cento del tributo complessivamente dovuto.

ART. 34 VERSAMENTI

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
2. La TARI è riscossa tramite il versamento di almeno due rate di pagamento. Le scadenze di pagamento sono determinate per l'anno di riferimento con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Il termine di pagamento dell'ultima rata deve essere in data successiva al 30 novembre di ciascun *anno*
3. I termini di scadenza per i versamenti di cui al precedente comma, relativamente alla prima rata ovvero al pagamento in un'unica soluzione, devono essere fissati rispettando un intervallo temporale di almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
4. È garantita la possibilità di ulteriori rateizzazioni per le casistiche previste al comma 27.1 dell'art. 27 del TQRIF, Allegato A alla delibera ARERA n. 15/2022 e specificatamente:
   a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale ARERA;
   b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
   c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
5. Per la fruizione delle ulteriori rateizzazioni previste dal precedente comma:

a) la richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro e non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
b) l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro;
c) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
d) sull'importo soggetto a ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
e) In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione;
f) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Al documento di riscossione per le rateizzazioni di cui al precedente comma 5 dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto;
7. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nel Testo Integrato in tema di Trasparenza, Allegato A alla delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
10. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.
11. In deroga, alle disposizioni che precedono, la Giunta comunale può stabilire diversi termini di pagamento.

ART. 35 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
   a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
   c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni. Devono dichiarare le persone conviventi non comprese nel proprio nucleo familiare.
4. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e va presentata entro il termine di novanta (90) giorni solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo (come da art.6 Allegato A del. 15/2022/R/RIF di ARERA) e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
5. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso lo sportello fisico del Gestore oppure mediante lo sportello on line, ovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio od all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. Entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1 punto a) viene notificata all'utente risposta contenente:
   a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
   b) il codice utente e il codice utenza;
   c) la classe per le utenze domestiche e la categoria per le utenze non domestiche di prima attivazione;
   d) la data a partire dalla quale decorre il pagamento della TARI.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione così come il mancato ritiro da parte dell'utente delle attrezzature di raccolta domiciliare fornite dal Gestore non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ART. 36 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e il numero degli occupanti;

c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;

e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.

2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Gestore, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:

a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;

b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.

4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 37 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di verifica o di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il Comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 38 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE

1. L'accertamento delle violazioni dichiarative avviene in conformità della legge e dei Regolamenti comunali

ART. 39 ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

1. L'accertamento dell'inadempimento degli obblighi di versamento avviene in conformità della legge e dei Regolamenti comunali.

ART. 40 SANZIONI

1. L'applicazione delle sanzioni avviene in conformità della legge e dei Regolamenti comunali.

ART. 41 INTERESSI

1. L'applicazione degli interessi avviene in conformità della legge e dei Regolamenti comunali.

ART. 42 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. La misura degli importi minimi è stabilita dalla legge e dai Regolamenti comunali.

ART. 43 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva si effettua in conformità della legge e dei Regolamenti comunali.

ART. 44 AUTOTUTELA, CONTENZIOSO

1. L'istituto dell'autotutela e il contenzioso sono disciplinati dalla legge e dai Regolamenti comunali.

ART. 45 COMUNICAZIONI AL COMUNE

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune o al Gestore mediante deposito diretto, oppure spediti con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

ART. 46 RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI

1. Il contribuente può presentare al Gestore richieste di informazioni o reclami scritti inerenti al servizio di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero richieste di rettifica dei versamenti addebitati mediante avviso di pagamento di cui al comma 7 del precedente articolo 34.
2. Il Gestore predispone specifica modulistica, disponibile gli sportelli e scaricabile dal sito web del Gestore, per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 e contenente almeno i seguenti campi:
   a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
   b) i dati identificativi da compilarsi da parte del contribuente:
   c) il nome, il cognome e il codice fiscale in caso di utenza domestica;
   d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità del rappresentante legale che presenta il reclamo;
   e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
   f) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
   g) l'indirizzo e il codice dell'utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
   h) l'oggetto dell'esposto:
      i. le informazioni richieste;
      ii. le motivazioni del reclamo:
      iii. le motivazioni della richiesta di rettifica e l'entità dei versamenti addebitati, con indicazione degli eventuali importi già corrisposti e contestati a cui si riferisce il reclamo corredata dalle coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito in caso di accettazione della richiesta di rettifica.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore le istanze di cui al precedente comma 1, senza utilizzare il modulo predisposto dal Gestore, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle istanze di cui al comma 1 il Gestore invia motivata risposta scritta contenente almeno i seguenti elementi minimi:

   a) il riferimento all'istanza presentata;

   b) il riferimento incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

   c) in caso di richiesta di informazioni, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento:

      i. la risposta alle informazioni richieste;

      ii. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

   d) in caso di reclamo, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento:

      i. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata, corredata dagli eventuali riferimenti normativi applicati;

      ii. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Gestore intende porre in essere;

      iii. l'elenco della eventuale documentazione allegata

   e) in caso di istanza di rettifica dei versamenti addebitati, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento:

      i. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince l'eventuale correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;

      ii. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

      iii. l'elenco della eventuale documentazione allegata;

      iv. nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto è rimborsato con le modalità previste al seguente articolo 47;

      v. contro il diniego di accettazione dell'istanza di rettifica può essere presentato ricorso come previsto al precedente articolo 44.

   f) qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

ART. 47 RIMBORSI

1. Il rimborso è regolato dalla legge e dai Regolamenti comunali.

ART. 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
2. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria e della disciplina ARERA, in particolare in materia di rifiuti.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALL. A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Qualora il Comune abbia una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, può comunque optare per deliberare le tariffe utilizzando le categorie proprie dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgherie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Comuni sino a 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club